

Studio di Settore per l'edilizia – Prossima la revisione 2015

18 Settembre 2015

Entro il prossimo dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla revisione ordinaria triennale dello Studio di Settore per l'edilizia (VG69U), con efficacia a partire dal periodo d'imposta 2015.

Si ricorda, infatti, che la Commissione degli Esperti, di cui l'ANCE è componente, nella riunione dello scorso 10 dicembre 2014, ha espresso parere favorevole alla revisione di 70 Studi di Settore per il periodo d'imposta 2015, ivi compreso quello relativo al settore delle costruzioni (VG69U)[1].

Come noto, infatti, l'art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall'ultima revisione, al fine di assicurare l'adeguamento di tali strumenti alla realtà economica.

Con riferimento al settore edile, la citata revisione riguarderà lo Studio VG69U, costruito, come noto, su base regionale, ed adottato, a partire dal periodo d'imposta 2012[2], dalle imprese e società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 del D.M. 28 dicembre 2012).

In merito, si ricorda che, in base alla struttura "regionalizzata" dello Studio relativo al settore delle costruzioni, anche nella versione revisionata dello stesso le funzioni di ricavo saranno specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti.

Inoltre, nell'ambito della revisione dello Studio, l'Agenzia delle Entrate ha in corso di elaborazione alcune modifiche al fattore correttivo da applicare al modello di regressione, che è stato oggetto di un incontro tenutosi lo scorso 17 settembre 2015.

Tali correzioni tenderanno a sterilizzare l'incidenza di una parte dei costi non inerenti alla produzione nella stima dei ricavi (es. spese per giornali, spese per ricerca e sviluppo e oneri finanziari non inerenti all'attività), qualora specificamente indicati nel Modello per la comunicazione dei dati per lo Studio di Settore.

Il nuovo Studio di Settore entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta 2015 (dichiarazioni 2016), dopo il parere della Commissione degli Esperti, e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2015[3].

Si richiama pertanto l'attenzione sulla **necessità di far pervenire all'ANCE, entro il prossimo 5 ottobre ed anche in forma anonima, il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, allegato ad UNICO 2014 (relativo all'annualità 2013), con i relativi dati contabili e corredato del prospetto relativo alla "congruità" ed alla "coerenza" rispetto a quanto stimato dallo Studio medesimo.**

Solo in tal modo si potrà testare, in tempi utili, il prototipo del nuovo Studio di Settore e l'impatto del nuovo fattore correttivo rispetto alla realtà economico-produttiva delle imprese associate. Infatti, circa a metà ottobre, l'ANCE sarà convocata per testare il nuovo Studio ed esprimere le proprie valutazioni sullo strumento.

A tal fine, si chiede di trasmettere la suddetta documentazione alla Segreteria di *Fiscalità Edilizia*, al seguente indirizzo di posta elettronica: fiscalitaedilizia@ance.it.

[1] Cfr. ANCE "**Studi di Settore - Annunciata la revisione 2015 dello Studio VG69U per le costruzioni**" - [ID N. 18636 del 12 dicembre 2014](#).

[2] Cfr. il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 28 dicembre 2012 (ANCE "*Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Studio di Settore per l'edilizia VG69U*" - ID n. 9600 del 15 gennaio 2013).

^[3] – Così dispone, infatti, il comma 1-*bis* dell'art.1 del D.P.R. 195/1999 (aggiunto dall'art.23, comma 28, lett.a, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e modificato, da ultimo, dall'art.2, comma 35, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), ai sensi del quale, a partire dall'anno 2012, gli Studi di Settore devono essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

La medesima disposizione stabilisce, altresì, che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.